



# COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.

**15**

**ORIGINALE**

In data

**27/04/2022**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 PER APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) E DELLE TARIFFE TARI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2022**

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
SCARPELLI ANGELO	S
SCARPELLI PASQUALE	S
BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE	N
BASCO PAOLA	S
LANDENA EMANUELA	S
GIROLETTI MAURO	S
BENELLI GIORGIO AGOSTINO	S
CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE	N
VITTONI GIUSEPPE	S
FRANCESCHINI PAOLO	S
RIVA MARCO ANGELO	S
PARNI VERONICA	S
INGIARDI GIAMPIETRO	S

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ficarelli Mario.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto;

OMISSIS (il testo dell'eventuale dibattito e dichiarazione di voto verrà riportato nella delibera di approvazione del verbale integrale della seduta consiliare).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATI** i seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge:

- ✓ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.07.2021 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina della TARI - Adeguamento al D.Lgs. n.116/2020";
- ✓ Deliberazione di Consiglio Comunale n°67 del 22.12.2021 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) - Periodo 2022.2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Nota di aggiornamento";
- ✓ Deliberazione di Consiglio Comunale n°68 del 22.12.2021 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2022.2024";
- ✓ Deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 14.01.2022 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) – anno 2022 – parte finanziaria";

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

**DATO ATTO CHE:**

- l'autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n.481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea."* ha attribuito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;
- il predetto art.1 comma 527 della legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA anche le seguenti funzioni:
  - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett.f)";*
  - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett.h)";*
  - *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett.h)";*

**VISTE** le deliberazioni ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 e successive deliberazioni n.57/2020, n.158/2020, n.238/2020 e la n.493/2020 per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, nonché la Deliberazione n. 363 del 03 agosto 2021 che ha introdotto l'MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO CHE** la Determina ARERA n. 2/2021-DRIF ha pubblicati gli schemi tipo per l'elaborazione del PEF 2022-2025;

**RILEVATO CHE** l'art. 7 *"Procedura di Approvazione"* della deliberazione n. 363/2021 di ARERA cita quanto segue:

- 7.1 *Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*
- 7.2 *Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispose il piano economico finanziario per il*

periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 33 necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

#### **RILEVATO CHE:**

- l'Ente territorialmente competente, secondo quanto indicato all'art. 1.1 dell'Allegato "A" MTR-2 alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- la Regione Lombardia non ha individuato Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani e, conseguentemente, non ha istituito o designato l'ente di governo dell'ATO, rimanendo in capo ai singoli Comuni il ruolo di ente concedente fatta salva la facoltà di associarsi volontariamente ai fini dello svolgimento dei servizi su base territoriale più ampia;
- la funzione di Ente territorialmente competente, deputato all'approvazione del Piano economico finanziario, è assunta dal Comune di Sergnano;

**DATO ATTO CHE** con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 22.12.2021 si è provveduto a confermare i dati e il risultato del PEF 2021 adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021 come da metodo MTR-1 anche per l'anno 2022 e **CONFERMARE**, anche per l'anno 2022, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI 2021 come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021 e relativi allegati;

**PRESTO ATTO** della Deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 25.03.2022 avente per oggetto "Individuazione dello Schema Regolatorio della Gestione del Servizio Rifiuti per il Comune di Sergnano per il periodo 2022-2025 (Art. 3 - TQRIF, Allegato "A" Alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif) in qualità di Ente Territorialmente Competente.";

**RICHIAMATO** il Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Sergnano, a favore di Linea Gestioni S.r.l., della durata quinquennale con decorrenza 01/01/2018 - 31/12/2022, Rep.14790, serie 1T, registrato in Cremona in data 19.12.2017, recepito con Delibera di Giunta comunale n°134 del 29.11.2017.

**DATO ATTO CHE** l'art. 1 comma 653 della L n.147/2013 stabilisce che: "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha elaborato e pubblicato l'8 febbraio 2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013";

**PRESO ATTO** del Piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore Linea Gestioni s.r.l. acquisito al protocollo Ente n. 808 del 02.02.2022;

**DATO ATTO CHE** il Piano Economico Finanziario 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Serignano e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione agli atti, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

**VISTO** l'allegato verbale di validazione del Piano Economico Finanziario PEF 2022.2025, sottoscritto in data 19/04/2022 dal Dott. Rancati Costantino Giuseppe (All.6);

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per la determinazione della TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegando i seguenti documenti:

- All.1 – Schema di PEF 2022-2025;
- All.2 - Relazione di accompagnamento del gestore "Comune" ai sensi dell'Appendice 2 della Determinazione Arera n.2/2021-DRIF;
- All.3 - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) per l'ambito tariffario del Comune di Serignano;
- All.4 - Dichiarazione di Veridicità;

**RILEVATO CHE** l'approvazione del presente documento rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto opportuno rivedere ed approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, deliberando le seguenti percentuali a carico dei costi sia per le UTENZE DOMESTICHE che NON DOMESTICHE nel seguente modo:

- 23% sui costi utenze non domestiche
- 77% sui costi utenze domestiche

**RITENUTO OPPORTUNO** di stabilire che il versamento della TARI 2022, a seguito dell'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Serignano, avvenga in tre rate:

- Prima rata: 01 Agosto;
- Seconda rata: 30 Settembre;
- Terza rata: 30 Novembre;

Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione, entro la scadenza della seconda rata (30 Settembre);

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di Revisione economico – finanziaria espresso in data 19/04/2022 con Verbale n° 5/2022 (All.7);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;

Effettuata la votazione, presenti n.11 Consiglieri, con voti contrari n.4 (Franceschini Paolo, Riva Marco Angelo, Parni Veronica, Ingiardi Giampietro), astenuti n.0, favorevoli n.7, espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

### **1) DI RECEPIRE:**

- le premesse che diventano parte integrante e fondamentale del presente atto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 25.03.2022 avente per oggetto "Individuazione dello Schema Regolatorio della Gestione del Servizio Rifiuti per il Comune di Serignano per il periodo 2022-2025 (Art. 3 - TQRIF, Allegato "A" alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif) in qualità di Ente Territorialmente Competente." esecutiva ai sensi di legge;

### **2) DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022.2025, secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtrr-2), come meglio descritto nei seguenti allegati:

- All.1 – Schema di PEF 2022-2025
- All.2 - Relazione di accompagnamento del gestore "Comune" ai sensi dell'Appendice 2 della Determinazione Arera n.2/2021-DRIF
- All.3 - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) per l'ambito tariffario del Comune di Serignano;
- All.4 - Dichiarazione di Veridicità ed approvare, di conseguenza, anche la Documentazione trasmessa prot. Ente n. 808 del 02.02.2022 da Linea Gestione s.r.l. (tool di calcolo, relazione e dichiarazione di veridicità) e depositata presso l'Ufficio Tributi di codesto Ente, i quali entrano a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

### **3) DI APPROVARE** le tariffe TARI 2022 come meglio indicato nell'All.5 Utenza Domestica ed Utenza non Domestica allegati al presente atto e che ne divengono parte integrale e sostanziale;

- 4) **DI APPROVARE** sia il Verbale validazione del Piano Economico Finanziario PEF 2022.2025, sottoscritto in data 19/04/2022 dal Dott. Rancati Costantino Giuseppe (All.6) **CHE** il parere dell'Organo di Revisione economico – finanziaria espresso in data 19/04/2022 con Verbale n° 5 (All.7);
- 5) **DI DARE ATTO CHE** tali tariffe decorreranno dal 01 gennaio 2022, ai sensi dell'Art.1, comma 169 della L. n.296/2006;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Cremona;
- 7) **DI STABILIRE CHE** il versamento della TARI 2022, a seguito dell'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Sergnano, avvenga in tre rate:
  - Prima rata: 01 Agosto;
  - Seconda rata: 30 Settembre;
  - Terza rata: 30 Novembre;Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione, entro la scadenza della seconda rata (30 Settembre);
- 8) **DI TRASMETTERE**, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario, la Relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità predisposte secondo lo schema di cui agli allegati 2, 3 e 4 della Determina n. 2/2021-DRIF;
- 9) **DI PROCEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Successivamente, il Consiglio, valutata l'urgenza di provvedere in merito allo scopo di rendere efficace sin da subito il presente atto, con ulteriore separata votazione presenti n.11 Consiglieri, con voti contrari n.4 (Franceschini Paolo, Riva Marco Angelo, Parni Veronica, Ingiardi Giampietro), astenuti n.0, favorevoli n.7, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL).

	2022			2023			2024			2025		
	#NOME?			#NOME?			#NOME?			#NOME?		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRF</b>	7.762	-	7.762	7.762	-	7.762	7.762	-	7.762	7.762	-	7.762
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	76.781	-	76.781	76.781	-	76.781	76.781	-	76.781	76.781	-	76.781
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	371	-	371	371	-	371	371	-	371	371	-	371
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	62.192	-	62.192	62.192	-	62.192	62.192	-	62.192	62.192	-	62.192
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;14</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>15</sub></b>	542	-	542	542	-	542	542	-	542	542	-	542
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>16</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	4.278	-	4.278	4.278	-	4.278	4.278	-	4.278	4.278	-	4.278
Fattore di Sharing <b>b</b>	0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	1.925	-	1.925	1.925	-	1.925	1.925	-	1.925	1.925	-	1.925
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	40.508	-	40.508	40.508	-	40.508	40.508	-	40.508	40.508	-	40.508
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	20.052	-	20.052	20.052	-	20.052	20.052	-	20.052	20.052	-	20.052
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>tot</sub><sub>15</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	11.388	11.388	-	11.388	11.388	-	11.388	11.388	-	11.388	11.388
Recupero della (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣIva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>125.670</b>	<b>11.388</b>	<b>137.058</b>	<b>125.670</b>	<b>11.388</b>	<b>137.058</b>	<b>125.670</b>	<b>11.388</b>	<b>137.058</b>	<b>125.670</b>	<b>11.388</b>	<b>137.058</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	9.881	27.398	37.279	9.881	24.630	34.511	9.881	24.630	34.511	9.881	24.630	34.511
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	16.475	16.475	-	19.235	19.235	-	19.235	19.235	-	19.235	19.235
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	85.238	5.628	90.866	85.238	4.599	89.837	85.238	4.599	89.837	85.238	4.599	89.837
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AI</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni <b>CC</b>	85.238	22.104	107.342	85.238	23.835	109.072	85.238	23.835	109.072	85.238	23.835	109.072
Ammortamenti <b>Amm</b>	34.092	2.640	36.733	35.886	2.640	38.527	40.282	2.640	42.923	38.422	2.640	41.062
Accantonamenti <b>Acc</b>	74	5.735	5.809	74	7.295	7.369	74	7.295	7.369	74	7.295	7.369
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	74	5.735	5.809	74	7.295	7.369	74	7.295	7.369	74	7.295	7.369
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	16.866	797	17.662	17.721	603	18.325	20.103	437	20.540	19.228	271	19.499
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>15c</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	51.032	9.172	60.204	53.681	10.539	64.220	60.459	10.372	70.832	57.723	10.206	67.930
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;15</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>16</sub></b>	497	-	497	497	-	497	497	-	497	-	497	497
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>EXP</sup><sub>17</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>ff</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	16.865	16.865	-	16.807	16.807	-	16.807	16.807	-	16.807	16.807
Recupero della (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣI<sub>fa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>146.448</b>	<b>75.539</b>	<b>222.187</b>	<b>149.298</b>	<b>75.811</b>	<b>225.109</b>	<b>156.074</b>	<b>75.444</b>	<b>231.720</b>	<b>153.340</b>	<b>75.478</b>	<b>228.818</b>
<b>ΣI<sub>ta</sub> = ΣI<sub>va</sub> + ΣI<sub>fa</sub> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>330.683</b>	<b>86.927</b>	<b>417.610</b>	<b>333.333</b>	<b>87.199</b>	<b>420.531</b>	<b>340.111</b>	<b>87.032</b>	<b>427.143</b>	<b>337.375</b>	<b>86.866</b>	<b>424.241</b>
<b>ΣI<sub>ta</sub> = ΣI<sub>va</sub> + ΣI<sub>fa</sub> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>272.318</b>	<b>86.927</b>	<b>359.245</b>	<b>274.968</b>	<b>87.199</b>	<b>362.166</b>	<b>281.746</b>	<b>87.032</b>	<b>368.778</b>	<b>279.010</b>	<b>86.866</b>	<b>365.876</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			84%			84%			84%			84%
q <sub>D2</sub> ton			1.417,92			1.417,92			1.417,92			1.417,92
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> cent€/kg			24,75			24,75			25,22			25,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			27,22			27,31			27,31			27,31
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
<b>Totale γ</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
IP <sub>0</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>D</sub></b>			0,10%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>D</sub></b>			0,30%			0,30%			0,30%			0,30%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>D</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>			<b>1,90%</b>			<b>1,90%</b>			<b>1,90%</b>			<b>2,00%</b>
<b>(1+ρ)</b>			<b>1,0190</b>			<b>1,0190</b>			<b>1,0190</b>			<b>1,0200</b>
ΣI <sub>D</sub>			359.245			362.166			368.778			365.876
ΣIV <sub>D+1</sub>			135.432			136.326			137.058			137.058
ΣIF <sub>D+1</sub>			215.568			221.329			225.109			231.720
ΣI <sub>D+1</sub>			351.000			357.655			362.166			368.778
ΣI <sub>D</sub> / ΣI <sub>D+1</sub>			1,0235			1,0126			1,0183			0,9921
<b>ΣI<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>357.655</b>			<b>362.166</b>			<b>368.778</b>			<b>365.876</b>
<b>delta (ΣI<sub>D</sub>-ΣI<sub>max</sub>)</b>			<b>1.590</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
Iva dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> )	125.670	10.656	136.326	125.670	11.388	137.058	125.670	11.388	137.058	125.670	11.388	137.058
I <sub>fa</sub> dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI <sub>max</sub> )	146.448	74.681	221.329	149.298	75.811	225.109	156.074	75.444	231.720	153.340	75.478	228.818
<b>I<sub>ta</sub>=I<sub>va</sub>+I<sub>fa</sub> dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣI<sub>max</sub>)</b>	<b>272.318</b>	<b>85.337</b>	<b>357.655</b>	<b>274.968</b>	<b>87.199</b>	<b>362.166</b>	<b>281.746</b>	<b>87.032</b>	<b>368.778</b>	<b>279.010</b>	<b>86.866</b>	<b>365.876</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			3.219			2.376			2.376			2.376
<b>ΣIV<sub>D</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>136.326</b>			<b>137.058</b>			<b>137.058</b>			<b>137.058</b>
<b>ΣIF<sub>D</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>218.110</b>			<b>222.733</b>			<b>229.345</b>			<b>226.442</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>354.436</b>			<b>359.791</b>			<b>366.402</b>			<b>363.500</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-			-			-



# **COMUNE DI SERGNANO**

**Provincia di Cremona**

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GESTORE “COMUNE”**

ai sensi dell'Appendice 2 della Determina Arera n. 2/2021-DRIF

Periodo 2022-2025



## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti .....</b>	<b>3</b>
2.1	Perimetro della gestione e servizi forniti.....	3
2.2	I risultati raggiunti.....	4
2.3	Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale .....	4
2.4	Altre informazioni rilevanti.....	5
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario .....</b>	<b>5</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	6
3.1.3	Fonti di finanziamento .....	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	6
3.2.1	Dati di conto economico .....	6
3.2.2	Componenti di costo previsionali .....	9
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale .....	9





## 1 Premessa

Nella presente relazione viene presentato il Piano Economico Finanziario 2022-2025, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto e relativo allegato A, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

Con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il tributo deve essere corrisposto in base alla tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il Piano Economico finanziario (PEF), istituito dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto negli ultimi anni di una profonda riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, è intervenuta, infatti, con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, con l'obiettivo di individuare i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, già a partire dal 1° gennaio 2020. Con l'MTR-2 sono definiti i nuovi criteri da seguire per l'elaborazione del PEF nel secondo periodo regolatorio 2022-2025 e, seppur coerentemente con i principi ispiratori che hanno già caratterizzato il primo MTR, sono introdotti diversi elementi di novità, a cominciare dall'orizzonte temporale del PEF, che diventa quadriennale e non più annuale.

## 2 Descrizione dei servizi forniti

### 2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Comune si occupa delle seguenti attività:

- **gestione tariffe e rapporto con gli utenti**, circa:
  - l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
  - la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche attraverso l'implementazione di uno sportello per la ricezione del pubblico e l'attivazione di un numero di telefono dedicato;



- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

## 2.2 I risultati raggiunti

Con riferimento ai risultati raggiunti nella produzione di rifiuti e % di raccolta differenziata, rappresentiamo nella tabella seguente i dati pubblicati da ISPRA sul catasto rifiuti per le ultime annualità:

Anno	Ton totali Rifiuti Urbani	Ton raccolta differenziata	% raccolta differenziata
2020	1.417,923	1.193,086	84,14
2019	1.409,770	1.187,846	84,26
2018	1.272,601	1.072,446	84,27
2017	1.323,262	1.130,960	85,47

I dati degli ultimi anni mostrano un trend superiore all'84%.

Ad oggi non sono ancora disponibili i dati ISPRA per l'annualità 2021.

## 2.3 Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Analizziamo di seguito gli obiettivi che il Comune si pone con l'effettuazione del servizio.

### ***Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e incremento della raccolta differenziata***

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- Riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti;
- Incremento della raccolta differenziata;



- Incremento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- Consolidamento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti.

### ***Obiettivo di igiene urbana***

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale.

### ***Obiettivo economico***

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per il periodo oggetto del Piano, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

### ***Obiettivo sociale***

Il servizio svolto è teso al miglioramento della qualità territoriale mediante la piattaforma/isola ecologica e la raccolta differenziata porta a porta, che consentiranno un costante aumento delle quantità dei rifiuti differenziati con la riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

## **2.4 Altre informazioni rilevanti**

La condizione dell'Ente è la seguente:

- Non presenta situazione di squilibrio strutturale del bilancio;
- Non è in stato di pre-dissesto.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario**

Nell'Allegato 1, contenente lo schema di Piano Economico Finanziario, il Comune ha integrato i costi di propria competenza, relativi ai servizi gestiti in economia ovvero eventualmente affidati a



prestatori d'opera.

### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

#### ***3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento***

Per ciascuna annualità del periodo 2022-2025, il Comune non ha previsto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal MTR-2, né in termini di efficientamento della qualità del servizio né in termini di eventuali variazioni al perimetro gestionale. Pertanto, non ha provveduto alla valorizzazione delle componenti di costo operativo incentivante relative alla parte variabile (COItv) e fissa (COIf).

#### ***3.1.2 Dati tecnici e di qualità***

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non sono stati indicati oneri previsionali attesi relativi al recepimento delle novità introdotte dal Decreto Rifiuti (CO116) e all'adeguamento agli standard minimi di qualità stabiliti dall'Autorità (CQ).

Pertanto, per i servizi di propria competenza il Comune non richiede all'Ente Territorialmente Competente la valorizzazione dei coefficienti *QL*, *PG* e *C116*, ai fini dell'individuazione del limite alla crescita annuale delle tariffe.

#### ***3.1.3 Fonti di finanziamento***

La fonte di finanziamento dei servizi erogati è rappresentata dal gettito tariffario, garantito attraverso il prelievo tributario TARI istituito ai sensi della Legge 147/2013

### **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina n. 2/DRIF/2021, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

#### ***3.2.1 Dati di conto economico***

Con riferimento a ciascun anno *a* del quadriennio 2022-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno



contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2.

In particolare, come stabilito dal comma 7.2 i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato sono determinati:

- per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
  - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
  - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

Per l'anno 2022, le fonti contabili obbligatorie sono rappresentate dagli impegni di spesa assunti nell'anno (a-2), come desunti dal Rendiconto della Gestione per l'anno 2020. La medesima modalità operativa è stata utilizzata per la quantificazione di eventuali componenti di ricavo.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025, considerato che il Comune non dispone ancora del rendiconto 2021, si è fatto riferimento al preconsuntivo 2021, come da impegni complessivamente assunti.

Per ogni componente di costo (e ricavo) indicata nel PEF sono riportate di seguito rappresentazioni tabellari, nelle quali sono evidenziati:

- la corrispondente fonte contabile obbligatoria, quindi capitolo del rendiconto e relativo impegno di spesa;
- i driver utilizzati per la disaggregazione di costi comuni (quali ad esempio il costo del personale che si occupa anche di attività non afferenti la TARI), ai fini della corretta imputazione al servizio di gestione de irifiuti urbani;
- separatamente, l'eventuale quota di costo relative all'IVA indetraibile



### Costi operativi di gestione

Ai sensi dell'art. 8 comma 1, del MTR-2, in ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i costi operativi di gestione  $CGa$  sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + \text{componenti previsionali}$$

2020		CSL <sub>a</sub>
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)		
B7 - Costi per servizi		1.752
B8 - Costi per godimento di beni di terzi		
B9 - Costi del personale		25.564
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
B14 - Oneri diversi di gestione		
	<b>totale</b>	<b>27.316</b>

2021		CSL <sub>a</sub>
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)		
B7 - Costi per servizi		2.998
B8 - Costi per godimento di beni di terzi		
B9 - Costi del personale		21.583
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
B14 - Oneri diversi di gestione		
	<b>totale</b>	<b>24.581</b>

### Costi comuni

Ai sensi dell'art. 11 comma 1, del MTR-2, in ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i costi operativi comuni  $CCa$  sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

2020		CARC <sub>a</sub>	CGG <sub>a</sub>	CCD <sub>a</sub>	COAL,a
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)					
B7 - Costi per servizi		5.243	5.612		
B8 - Costi per godimento di beni di terzi					
B9 - Costi del personale		11.183			
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
B14 - Oneri diversi di gestione					
	<b>totale</b>	<b>16.426</b>	<b>5.612</b>	-	-

2021		CARC <sub>a</sub>	CGG <sub>a</sub>	CCD <sub>a</sub>	COAL,a
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)					
B7 - Costi per servizi		7.636	4.590		
B8 - Costi per godimento di beni di terzi					
B9 - Costi del personale		11.561			
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
B14 - Oneri diversi di gestione					
	<b>totale</b>	<b>19.197</b>	<b>4.590</b>	-	-



### ***Oneri relativi all'IVA indetraibile***

In conformità all'MTR-2, è data separata evidenza degli oneri relativi all'IVA indetraibile, che rappresenta un costo per il Comune; pertanto, i dati di conto economico sono indicati al netto dell'IVA, che è diversamente imputata nella riga dello schema di PEF dedicata all'IVA indetraibile ripartita tra componenti di costo fisse e variabili.

Allo stesso modo, è imputata nello schema di PEF l'ammontare dell'IVA che scaturisce dal contratto di appalto. La ripartizione tra costi fissi e variabili è stata effettuata sulla base della distribuzione dei costi rappresentata dal Gestore nello schema di PEF ex Appendice 1 da esso trasmesso.

### ***3.2.2 Componenti di costo previsionali***

Il Comune per ciascuno degli anni del periodo 2022-2025, non ha proceduto alla stima di eventuali componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2, pertanto non richiede all'ETC che siano valorizzate.

### ***3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale***

Il Comune, per ciascun anno del periodo 2022-2025, ha operato la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui all'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i costi d'uso del capitale  $CKa$  sono pari a:

$$CKa = Amma + Acca + Ra + RLIC, a$$

Considerato che nel Comune è applicata la TARI tributo, nella componente *Acca* è, in particolare, imputato l'importo accantonato a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, desunto degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l'anno 2020.

In questo modo è scorporato dal totale degli importi che confluiscono nel FCDE la quota riferita alla TARI per considerare, all'interno di questa componente, solo la parte relativa ai crediti 2020, escludendo i residui attivi connessi ad accertamenti TARI riferiti ad esercizi finanziari precedenti. Secondo la regolamentazione ARERA i Comuni possono valorizzare sulla "componente costi" fino all'80% dell'accantonamento FCDE. Nel caso di specie è stato utilizzato un driver stimato nella misura del 20%.

Per la valorizzazione di ammortamenti e remunerazione del capitale, nella tabella seguente sono rappresentati i cespiti da contabilità del Comune in esercizio al 31/12/2020:



	Acc <sub>G</sub>				
	costi di gestione post-operativa delle discariche	accantonamenti relativi ai crediti	accantonamenti per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	accantonamenti per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	
B10d (da c. 16.2 MTR-2)		5.718			
B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali					
B13 - Altri accantonamenti					
<b>totale</b>	-	<b>5.718</b>	-	-	<b>5.718</b>

Per il calcolo degli ammortamenti, come da indicazioni di ARERA è stata applicata la seguente formula contenuta nell'art. 15.1 del MTR-2:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left( \frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

Dove  $VU_c$  rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti  $c$ .

Il valore delle immobilizzazioni ( $IMN_a$ ), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula come definito nell'art. 13.8 del MTR-2:

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

dove:

- $CI_{c,t}$ , è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno  $t$ , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti  $c$ , al netto dei contributi a fondo perduto;
- $dfl_t^a$ , è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno  $a$
- $FA_{CI,c,t}^{a-2}$  è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno  $(a-2)$  riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a patrimonio nell'anno  $t$ .

In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , la **remunerazione del capitale investito netto** per il servizio integrato di gestione dei RU ( $Ra$ ) è calcolata come:





$$Ra = (WACCa * CINA)$$

dove:

- *WACCa* è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- *CINa* è il capitale investito netto.

Il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato in ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  è stato confermato, provvisoriamente, nella misura del 6,3% con la Determina 2/2021-DRIF.

Gestore	Cespiti gestore/Cespiti Proprietari diversi dal gestore	ID Categoria Immobilizzazione	Categoria immobilizzazione	ID Categoria Cespite	Categoria Cespiti Specifici	Anno Cespite	Ci <sub>c,t</sub>	FA <sub>Ci,c,2017</sub>
SERGNANO	Cespiti gestore	6	Cespiti comuni	30	Fabbricati	2015	93446,22	72463,05
SERGNANO	Cespiti gestore	6	Cespiti comuni	30	Fabbricati	2011	8916,05	5489,43



# **COMUNE DI SERGNANO**

**Provincia di Cremona**

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

**al Piano Economico Finanziario dell'**

**Ente Territorialmente Competente**

**per l'ambito tariffario del**

**Comune di Sergnano**

ai sensi dell'Appendice 2 della Determina Arera n. 2/2021-DRIF

Periodo 2022-2025



## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario .....	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario .....	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato .....	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	3
<b>2</b>	<b>Attività di validazione</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente</b> .....	<b>4</b>
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	4
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività .....	5
3.1.2	Coefficienti QL e PG .....	5
3.1.3	Coefficiente C116 .....	6
3.2	Valutazioni sulla qualità.....	6
3.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	7
3.3.1	Componente previsionale CO116 .....	8
3.3.2	Componente previsionale CQ .....	8
3.3.3	Componente previsionale COI.....	8
3.4	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	9
3.5	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	9
3.5.1	Determinazione del fattore $b$ .....	9
3.5.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	10
3.6	Conguagli .....	10
3.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	10
3.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	11
3.9	Rimodulazione dei conguagli .....	12
3.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	12
3.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	12
3.12	Ulteriori detrazioni .....	13
3.13	Tariffa finale 2022.....	13
3.14	Fabbisogni standard .....	14



## 1 Premessa

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario dell'ambito tariffario del Comune di Sergnano, redatta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all'allegato 2 della Determina n.2/2021-DRIF. Considerato che nella Regione Lombardia, gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono ancora operativi), l'Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune stesso.

### 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è rappresentato dal Comune di Sergnano.

### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'Ente Territorialmente Competente ha predisposto il PEF 2022-2025 validando e consolidando i PEF predisposti dai seguenti Gestori:

1. dalla società LINEA GESTIONI S.R.L. affidataria dell'appalto.
2. dal Comune stesso in qualità di Gestore, per la parte di costi di propria competenza relative ai servizi gestiti in economia ovvero affidate a prestatori d'opera.

### 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

I rifiuti vengono così conferiti:

- **Raccolta domiciliare (porta a porta) del Rifiuto Urbano Residuo (Secco/Indifferenziato);**
- **Raccolte domiciliare (porta a porta) differenziata** delle seguenti frazioni di rifiuto:
  - FORSU (frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani);
  - Carta e Cartone;
  - Vetro e Lattine;
  - Imballaggi in Plastica;
- **Raccolta differenziata con contenitori** stradali delle seguenti frazioni:
  - Pile;
  - Farmaci;
  - Abiti usati;

### 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, l'Ente Territorialmente Competente ha acquisito da ciascun gestore:

1. il PEF relativo ai servizi svolti da ciascun gestore, redatto secondo lo schema tipo predisposto



dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;

2. la relazione di accompagnamento compilata per i capitoli 2 e 3, redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021) e riportante, in particolare, l'illustrazione della corrispondenza tra dati indicati nel piano e le fonti contabili obbligatorie, con l'evidenza degli eventuali driver utilizzati per la corretta imputazione dei costi aggregati;
3. la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

## **2 Attività di validazione**

L'Ente Territorialmente Competente ha svolto l'attività di validazione sui dati trasmessi dai Gestori, con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente è allo stesso tempo Gestore per i servizi di propria competenza, il soggetto individuato per effettuare l'attività di validazione è dotato di adeguato profili di terzietà. Il documento di validazione è allegato alla presente Delibera.

## **3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente**

### **3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Ai fini della verifica del limite alla crescita annuale, nella tabella seguente è rappresentato il totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T a$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e il valore del totale delle entrate tariffarie massime ( $\Sigma T_{max} a$ ) applicabili nel rispetto del limite.



	2022	2023	2024	2025
<i>rpia</i>	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>1,90%</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,90%</b>	<b>2,00%</b>

### 3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente ha determinato il coefficiente  $x$  individuando i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2020, 2021).

		<i>Coeff</i> > <i>Benchmark</i>	<i>Coeff</i> ≤ <i>Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1+\gamma_a \leq 0,5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1+\gamma_a > 0,5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

### 3.1.2 Coefficienti *QL* e *PG*

L'Ente territorialmente competente ha individuato i seguenti parametri:

- ≤ 3 % per il coefficiente *QL<sub>a</sub>*, in quanto sono previste per il periodo considerato miglioramenti delle qualità e delle caratteristiche delle prestazioni del servizio erogato;
- 0% per il coefficiente *PG<sub>a</sub>*, in quanto non si prevedono per il periodo considerato variazioni nel perimetro gestionale.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il seguente quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno  $a$  del secondo periodo regolatorio:



		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>a</sub> )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> = 0%	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> ≤ 4%	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%

### 3.1.3 Coefficiente C116

Introdotta dall'articolo 4.4 del MTR-2, il coefficiente C116 è di natura previsionale ed è connesso agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di facoltà per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno  $a$  (2022, 2023, 2024, 2025).

	valore massimo	2022
C <sub>116a</sub>	3,0%	0,00%

### 3.2 Valutazioni sulla qualità

Con la Delibera n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Il documento prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.



L'Ente territorialmente competente ha l'obbligo di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario. A tal fine, il Comune con apposita Delibera di Giunta Comunale n° 25 del 25.03.2022 individua il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella dell'art. 3, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Considerato il significativo impatto della nuova regolamentazione sulla gestione del servizio rifiuti, nonché la necessità di organizzare al meglio le strutture coinvolte, l'ETC ha scelto di posizionarsi nella schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'Art. 3.1 del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio dei rifiuti urbani (TQRIF)" approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/Rif.

		<b>PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)</b>	
		QUALITÀ TECNICA = NO	QUALITÀ TECNICA = SI
<b>PREVISIONE DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE</b>	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	<b>SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO</b>	<b>SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO</b>
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	<b>SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO</b>	<b>SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO</b>

### 3.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente ha la possibilità di procedere alla valorizzazione delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.





### 3.3.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CO116*, l'Ente territorialmente competente può indicare:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

### 3.3.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CQ*, l'Ente territorialmente competente può indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Costi previsionali parte variabile	2022		
	LINEA GESTIONI S.R.L.	totale Gestori	SERGNANO
CQ <sub>expTV,a</sub>	542	542	

Costi previsionali parte fissa	2022		
	LINEA GESTIONI S.R.L.	totale Gestori	SERGNANO
CQ <sub>expTF,a</sub>	497	497	

### 3.3.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente può indicare, per ogni anno, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.



I Gestori non hanno previsto né proposto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025, pertanto l'Ente territorialmente competente non ha provveduto alla valorizzazione della componente di costo operativo incentivante relativa alla parte variabile (COItv) e fissa (COItf). Infatti, considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente qualità nel servizio offerto, l'ETC non prevede il sostenimento di costi per il miglioramento della qualità dell'efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale.

### **3.4 Ammortamenti delle immobilizzazioni**

L'Ente territorialmente competente ha esaminato le valutazioni effettuate dai Gestori per la determinazione delle quote di ammortamento, con riferimento alle vite utili dei cespiti da questi valorizzati. In particolare, è stato verificato il rispetto di tabelle e criteri individuati nell'art. 15 del MTR-2, considerato che la costruzione del PEF è avvenuta sulla base del *tool* di calcolo pubblicato dall'Autorità.

### **3.5 Valorizzazione dei fattori di *sharing***

L'Ente territorialmente competente ha individuato i fattori di *sharing* dei proventi, che comportano la condivisione dei benefici derivanti dalla vendita tra gestore e utente, con l'obiettivo di incentivare la crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nell'ottica della *circular economy*.

#### **3.5.1 Determinazione del fattore *b***

L'Ente territorialmente competente ha quantificato il fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

Il fattore *b* può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Considerato il livello di soddisfazione circa i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e riutilizzo/riciclo, nonché la necessità di garantire in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico-



finanziario, il fattore di sharing  $b$  è determinato nella misura media di 0.45.

	intervallo di riferimento	2022				
		LINEA GESTIONI S.R.L.	0	0	SERGNANO	valore unico
<b>b</b>	0,3 ÷ 0,6					0,45

### 3.5.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente ha indicato, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi di *compliance* è pari a  $b(1+\omega a)$ , dove  $\omega a$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

	intervallo di riferimento	2022
$\omega_a$	0,1 ÷ 0,4	0,1

### 3.6 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti a conguaglio  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$  riferite alle annualità pregresse.

Nelle tabelle seguenti è rappresentato il dettaglio delle singole componenti di conguaglio, sia quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

### 3.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

In particolare, considerato che in conformità alla regolamentazione ARERA la costruzione dei costi rappresentati nel PEF è effettuata sulla base delle fonti contabili obbligatorie a consuntivo per l'anno (a-2), è fondamentale verificare la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario per l'anno 2022, e seguenti. Infatti, la legge 147/2013 istitutiva del tributo TARI impone per gli Enti la copertura integrale dei costi per l'anno in corso. In quest'ottica l'MTR-2 prevede altresì la possibilità di valorizzare componenti di costo di natura previsionale (oneri attesi) per gli anni 2022-2025, afferenti miglioramenti nella qualità del servizio ovvero variazioni nel perimetro gestionale,



nonché eventuali costi previsti per l'adeguamento ai principi dettati dal Decreto Rifiuti 166/2020 e agli standard minimi di qualità.

Pertanto, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- Componenti di costo relative ai servizi effettuati dal Gestore in forza del contratto di appalto, inclusi eventuali oneri previsionali attesi;
- Previsione di valori di picco degli oneri di smaltimenti e trattamento/recupero, con focus sull'anno a;
- Verifica di eventuali maggiori costi per le attività effettuate in autonomia dal Comune, in particolare per il servizio di gestione dei rapporti con gli utenti, con focus sull'anno a.

### 3.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF permette di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, in conformità al principio del prezzo massimo applicabile.

L'Ente territorialmente competente ha individuato alcune componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, in particolare:

- La differenza tra i costi ex MTR trasmessi dal Gestore nello schema di PEF, come risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2) ed i minori impegni di spesa assunti dal Comune per la copertura del canone del contratto di appalto;

Laddove necessario, la ripartizione tra parte fissa e variabile è stata effettuata sulla base della distribuzione dei costi rappresentata dal Gestore nello schema di PEF di sua competenza da esso trasmesso.

	2022		
	LINEA GESTIONI S.R.L.	totale Gestori	SERGNANO
<b>CTS<sub>a</sub></b>	26.848	26.848	
detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte variabile	<b>26.848</b>	<b>26.848</b>	

	LINEA GESTIONI S.R.L.	totale Gestori	SERGNANO
<b>CGG<sub>a</sub></b>	31.517	31.517	
detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte fissa	<b>31.517</b>	<b>31.517</b>	



### **3.9 Rimodulazione dei conguagli**

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2, che prevede la possibilità di rimodulare i conguagli tra ciascun anno del periodo 2022-2025.

### **3.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

### **3.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS<sub>a</sub>* e *CTR<sub>a</sub>*;
- c) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Per il 2022, nell'ambito tariffario non si necessita del superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-2 in quanto il limite della spesa garantisce la salvaguardia dell'equilibrio economico –



finanziario della gestione.

<b><math>\Sigma T_{max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>357.655</b>
<b>delta (<math>\Sigma T_a - \Sigma T_{max}</math>)</b>	1.590
TVa dopo distribuzione delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	<b>136.326</b>
TFa dopo distribuzione delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	<b>221.329</b>
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma T_a - \Sigma T_{max}</math>)</b>	<b>357.655</b>

### 3.12 Ulteriori detrazioni

Con l'articolo 1.4 della Determina n. 2/2021-DRIF, ARERA stabilisce che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.

Per il 2022-2025 il contributo MIUR è stato stimato in coerenza con la somma effettivamente conseguita nelle ultime annualità. Inoltre, sono state valorizzate le somme effettivamente conseguite nelle ultime annualità a seguito di attività di recupero dell'evasione (extra-gettito derivante da attività di contrasto ai fenomeni evasivi/elusivi attraverso l'emissione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione).

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte variabile	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte fissa	3.219

### 3.13 Tariffa finale 2022

<b><math>\Sigma TV_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	136.326
--	---------



<b><math>\sum TF_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	218.110
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	<b>354.436</b>

### 3.14 Fabbisogni standard

Per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, sono state calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 dell'Allegato A) le seguenti variabili:

- percentuale di raccolta differenziata;
- distanza in km dagli impianti;
- la forma di gestione del servizio (se associata);
- la modalità di raccolta dei rifiuti urbani.

Per il 2022 viene determinato un costo unitario effettivo di 25.22 cent€/kg, a fronte di un costo standard di 27.31 cent€/kg:

Per il 2023 viene determinato un costo unitario effettivo di 25.54 cent€/kg, a fronte di un costo standard di 27.31 cent€/kg:

		2022
<b>ENTRATE TARIFFARIE [€]</b>	TV <sub>2022</sub>	136.326
	TF <sub>2022</sub>	221.329
	T <sub>2022</sub>	357.655
<b>Quantità di rifiuti prodotti [ton]:</b>	Q <sub>2022</sub>	1.418
<b>CU<sub>eff2022</sub> [cent€/kg]</b>		25,22
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		27,31



		<b>2023</b>
<b>ENTRATE TARIFFARIE [€]</b>	TV <sub>2023</sub>	137.058
	TF <sub>2023</sub>	225.109
	T <sub>2023</sub>	362.166
<b>Quantità di rifiuti prodotti [ton]:</b>	Q <sub>2023</sub>	1.418
<b>CU<sub>eff2023</sub> [cent€/kg]</b>		25,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		27,31

Per ogni anno del periodo 2022-2025 il costo effettivo risulta inferiore al benchmark di riferimento.



ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ<sup>1</sup>

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SCARPELLI ANGELO  
NATO/A A SERGNANO (CR)  
IL 03 . 11 . 1948  
RESIDENTE IN SERGNANO  
VIA VIC. SOLEFFERINO 15  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SERGNANO  
AVENTE SEDE LEGALE IN SERGNANO VIA PIAZZA IV NOVEMBRE 8  
CODICE FISCALE 00172790198 CODICE ISTAT 019094  
TELEFAX 0373 41814 TELEFONO 0373 456611  
INDIRIZZO E-MAIL servizio.tributi@comune.sergnano.cr.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 11. 04. 2022 RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA 11. 04. 2022

IN FEDE



<sup>1</sup> Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica.

DOMESTICHE				
OCCUPANTI	Ka	Kb(n)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	0,84	1	0,74193	39,29
2	0,98	1,8	0,86559	70,72
3	1,08	2,3	0,95392	90,36
4	1,16	2,2	1,02458	86,44
5	1,24	2,9	1,09524	113,94
6 o più	1,3	3,89	1,14823	152,83

NON DOMESTICHE					
n.	ATTIVITA'	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,510	4,200	0,70108	0,43566
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,800	6,550	1,09973	0,67942
3	Stabilimenti balneari	0,630	5,200	0,86604	0,53939
4	Esposizioni, autosaloni	0,430	3,550	0,59110	0,36823
5	Alberghi con ristorante	1,330	10,930	1,82830	1,13375
6	Alberghi senza ristorante	0,800	7,490	1,09973	0,77692
7	Case di cura e riposo	1,000	8,190	1,37466	0,84953
8	Uffici, agenzie	1,130	9,300	1,55337	0,96467
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,580	4,780	0,79730	0,49582
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,110	9,120	1,52588	0,94600
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	12,450	2,08949	1,29141
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,040	8,500	1,42965	0,88169
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	1,26469	0,78315
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,531	4,500	0,72967	0,46678
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,750	6,489	1,03072	0,67309
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	39,670	6,65337	4,11489
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	29,820	5,00377	3,09317
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,380	18,987	3,27170	1,96946
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	20,969	3,58787	2,17507
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	49,720	8,33045	5,15735
21	Discoteche, night-club	1,640	13,450	2,25445	1,39514

# COMUNE DI SERGNANO (CR)

## PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2022 - 2025

### VERBALE DI VALIDAZIONE

A seguito della predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, elaborato in base alle disposizioni ARERA, il sottoscritto Costantino dott. Rancati, nato a Spino d'Adda il 27 aprile 1965, nella sua qualità di Revisore dei Conti iscritto dal 25 giugno 1999 con il n. 79946 al Registro dei Revisori Contabili e di Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Cremona con il n. 355/A, che agisce in rappresentanza del Comune di Sergnano, avuto l'incarico dall'Ente Territorialmente Competente, procede alla verifica della documentazione prodotta.

#### **Attività di validazione**

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 363/2021 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- nella Regione Lombardia gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono operativi), pertanto l'Ente Territorialmente Competente (Organismo Competente) è rappresentato dal Comune stesso.
- il piano economico finanziario 2022-2025 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e redatto secondo gli schemi tipo stabiliti dall'Autorità negli Allegati della Determina 2/2021-DRIF; in particolare, il piano è costituito dai seguenti documenti:
  - a) il tool di calcolo in Excel con la rappresentazione quali-quantitativa dei costi imputati, nonché delle scelte effettuate per la determinazione di parametri, fattori e coefficienti;
  - b) la relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente.

Dato atto che l'art. 28 del MTR-2 (Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF) specifica che l'attività di validazione debba comprendere almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Considerato che, come nel caso *de quo*, laddove l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un altro soggetto, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

Spetta, pertanto, all'Ente territorialmente competente, ovvero al Comune di Sergnano, l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dai soggetti gestori per l'anno 2021 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019, ai fini dei conguagli (tariffe 2020 e 2021).

Per questo motivo, l'Organismo Competente ha richiesto alla società Linea Gestioni SRL (di seguito denominata anche semplicemente "Gestore") le informazioni e gli atti stabiliti da ARERA nella Deliberazione ARERA n. n. 363/2021/R/RIF, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ai servizi di loro competenza come stabiliti dai rispettivi contratti di appalto.

Tutto ciò premesso:

- 1) verificata la congruenza dei dati forniti nel piano economico finanziario 2022-2025 predisposto del Gestore;
- 2) consolidati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardanti le attività propria competenza (ovvero affidate a meri prestatori d'opera);
- 3) verificati altresì:
  - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
  - il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti e dei relativi fattori e coefficienti;
  - il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori.

Visto il Piano Economico Finanziario 2022-2025, corredato da relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

Attesa la propria terzietà rispetto ai Gestori;

Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

**Valida**

al fine dell'approvazione e per quanto di competenza, in base alle disposizioni delle normative vigenti e richiamate, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Sergnano, allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Spino d'Adda, 19 aprile 2022

Costantino dott. Rancati

Firmato digitalmente da: RANCATI COSTANTINO GIUSEPPE  
Data: 19/04/2022 09:21:10

Documento sottoscritto digitalmente.

# COMUNE DI SERGNANO

## PROVINCIA DI CREMONA

**Oggetto:** parere sul piano economico finanziario (PEF) 2022 - 2025 per l'applicazione tassa rifiuti (TARI) e approvazione tariffe tari 2022

### VERBALE n.5 del 19 aprile 2022

Il sottoscritto Maino Dr. Mario, revisore dei conti del comune di Sergnano ha esaminato gli atti relativi alla proposta del Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

#### RICHIAMATI

- la deliberazione di consiglio Comunale n.43 del 28.07.2021 ad oggetto: approvazione del regolamento per la disciplina della TARI;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 22.12.2021 ad oggetto documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022-2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 22.12.2021 ad oggetto: approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024;
- deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 14.01.2022 ad oggetto: approvazione ed assegnazione PEG anno 2022, parte finanziaria;

#### VISTI

- L'art 1, comma 639, 654, 683 e 705 dalla legge 27.12.2013 n. 147 che ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la TARI, quale componente dell'imposta unica Comunale (IUC);
- L'art 1 comma 780 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

#### PRESO ATTO

di quanto disposto dall'art 1 comma 527 della legge 205/2017 che attribuisce ad ARERA:

- la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- l'approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente dall'Ente di Governo dell'ambito ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- la verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

#### VISTE

la deliberazione ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 e successive deliberazioni; n.57/2020; n.158/2020; n.238/2020 n.493/2020; n.363 del 3 agosto 2021

#### **PRESO ATTO**

di quanto previsto dell'art 1 e 7 della deliberazione n363/2021

- della deliberazione del Consiglio Comunale n 66 del 22.12.2021 con la quale si è provveduto a comparare i dati e il risultato del PEF 2021 con la deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 30.06.2021 come da metodo MTR-1 anche per l'anno 2022 e confermare anche per l'anno 2022, le tariffe della TARI 2021;
- della deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 25.03.2022 ad oggetto: individuazione dello schema Regolatorio della gestione dei servizi rifiuti per il Comune di Sergnano per il periodo 2022-2025;

#### **RICHIAMATO**

il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Sergnano a favore di Linea Gestioni Srl della durata quinquennale con decorrenza 01.01.2018/31.12.2022, recepito con delibera della Giunta Comunale n.134 del 29.11.2017;

#### **PRESO ATTO**

- che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sergnano e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade;
- di quanto previsto dall'art 1, commi 653 e 654 della legge n. 147/2013;
- di quanto previsto dal Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore Linea Gestioni SRL;

#### **VISTA**

l'allegata validazione del Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025 e ritenuto di approvare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per la determinazione della TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani con i relativi allegati; documento che rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art 42, comma 2, lettera b, Dlgs 267/2000;

#### **RICONOSCIUTA**

l'opportunità di rivedere ed approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 come segue:

percentuale costi utenze non domestiche	23 %
percentuale costi utenze domestiche	77 %

e di stabilire che il versamento della TARI avverrà: 1° rata 1 agosto, seconda rata 30 settembre, terza rata 30 novembre con possibilità per il contribuente di versare in unica soluzione;

### VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

### ESPRIME

parere favorevole per l'approvazione del Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal Tributo Comunale sui rifiuti per il periodo 2022/2025 come da prospetti allegati e dalla documentazione trasmessa da Linea Gestioni Srl e per la tariffa TARI come da all. n.5 utenze domestiche e all. 5 utenze non domestiche.

- Il sottoscritto prende atto: che le tariffe in questione avranno decorrenza 01 gennaio 2022 e che sull'importo del tributo Comunale sui rifiuti, si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (art.19 del Dlgs n504/1992 e s.m.i.) nella base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Cremona;
- Che la copia dal Piano Economico Finanziario, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità verranno pubblicate nell'apposita piattaforma online
- che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il sottoscritto prende atto, infine, che il Consiglio Comunale, vista l'urgenza, dichiarerà immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art 134, comma 4, del Dlgs n.267/2000.

Lipomo, 19 aprile 2022

IL REVISORE DEI CONTI  
(Dr. Maino Mario)







# COMUNE DI SERGNANO

*Provincia di CREMONA*

## *DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Nr. 15

Del 27/04/2022

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 PER APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) E DELLE TARIFFE TARI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2022**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 20/04/2022  Il Responsabile del Servizio UBERTI FOPPA BARBARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 20/04/2022  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**PROPOSTA N. 14**

**SEDUTA N.3**



**COMUNE DI SERGNANO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 15 del 27/04/2022**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 PER  
APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) E DELLE TARIFFE TARI PER UTENZE  
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2022**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Sig. SCARPELLI ANGELO**

**FIRMATO**  
**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. FICARELLI MARIO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*